



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ANCONA  
**UFFICIO FALLIMENTI**

SEZIONE II CIVILE

**CIRCOLARE STIMATORI - PERITI SEZIONE FALLIMENTARE**

Egregi Professionisti,

considerato che emerge l'esigenza di ottimizzare l'attività da voi espletata quali stimatori per le procedure concorsuali e la lavorazione delle successive istanze da voi presentate si richiede di:

- depositare ritualmente in modo telematico le perizie di stima, sulla base di quanto disposto dal processo civile telematico;
- trasmettere le istanze per la liquidazione del proprio compenso non al Tribunale ma ai curatori/commissari giudiziali al fine di far apporre agli stessi il parere sull'opera prestata così da velocizzare lo svolgimento delle operazioni di liquidazione; in altri termini, lo stimatore invierà al curatore/commissario l'istanza di liquidazione del compenso e questi la invierà al Giudice delegato per la liquidazione, unitamente al proprio parere.

Si precisa che la nota spese deve essere chiara e ben consultabile, con allegati i titoli per un eventuale rimborso spese non imponibili sostenute (in copia scansionata); si precisa altresì che la nota spese deve essere unica e riguardare l'interezza della perizia.

Non sarà riconosciuta la maggiorazione di cui all'art. 51 co 2 DPR 115/2002 (aumento sino al 20% dell'onorario per incarichi da svolgersi con urgenza) in assenza di apposita declaratoria del Giudice all'atto del conferimento dell'incarico.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ANCONA  
UFFICIO FALLIMENTI

Non saranno poi riconosciute le vacanze, in aggiunta all'onorario a percentuale previsto per le stime, per attività di per sé naturalmente ricomprese nell'ordinaria attività (ad es., per l'accesso agli Uffici catastali in caso di stima di immobili).

Debbono essere presentate due richieste di liquidazione solo nel caso in cui il perito abbia effettuato sia la perizia sui beni immobili che sui beni mobili.

Si precisa che il rimborso spese chilometrico viene riconosciuto in misura pari ad 1/5 del prezzo unitario della benzina s.s.p. per ogni kilometro percorso; ciò, ritenendosi applicabile la norma di cui all'art. 55 DPR 115/2002. Pertanto i conteggi dovranno essere sulla base di tale importo.

Certo della Vostra collaborazione, il Giudice delegato ringrazia anticipatamente.

Ancona, 13/4/2015

IL GIUDICE DELEGATO

Dott. Simone Romito

*Al Presidente di Sezione ed al Procuratore  
del Tribunale.*

*Ancona, 20/4/15*

IL GIUDICE DELEGATO

V<sup>o</sup> El Pres II Sec Cir

An 22 4 2015

V<sup>o</sup>, IL PRESIDENTE

Ancona, il 22/4/15  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
(Dott. Mario V. D'Aprile)